

RITIRATA 16
6-8-14

Cagliari,

Prot.

OGGETTO: Interpello 921-75/2014-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.

Codice Fiscale
Istanza presentata il 12/06/2014

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 63 comma 2 della L n. 342 del 2000 , è stato esposto il seguente

QUESITO

Con istanza pervenuta il 12 giugno 2014, il sig. _____, residente a Olbia, _____ propone interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, chiedendo chiarimenti riguardo all'applicazione delle disposizioni in materia di tasse automobilistiche previste dalla legge 21 novembre 2000 n. 342 per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico.

L'interpellante, proprietario dell'autoveicolo Suzuki Samuray targato _____ e del motociclo Vespa Cosa Elestart targato _____ immatricolati rispettivamente nel 1994 e nel 1988, ritiene di aver diritto all'agevolazione prevista dalla citata legge 342/2000 che esenta dal pagamento della tassa automobilistica, convertendola in tassa



di circolazione forfetaria annua, gli autoveicoli e i motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico appartenenti alle tipologie descritte nell'articolo 63, comma 2), lettere a), b), c) che vengono individuati con specifiche determinazioni annuali dell'A.S.I. (Automobilclub Storico Italiano) e della F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana).

Il sig. Onori riferisce, in particolare, che l'ASI, oltre a non fornire alcuna indicazione dei veicoli che possono beneficiare dell'esenzione, richiede ai proprietari la preventiva iscrizione nei propri registri, nonché il possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 dicembre 2009 per il rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistica e l'attestato di datazione e storicità, rilasciato dalla stessa ASI "ad probationem".

In questo modo, precisa l'interpellante, l'ASI estenderebbe arbitrariamente all'ambito fiscale gli obblighi di registrazione e di certificazione che il D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e il sopracitato D.M. del 17 dicembre 2009 pongono a carico dei proprietari dei veicoli di mero interesse storico e collezionistico, allo scopo di assicurare l'idoneità di questi ultimi alla circolazione stradale.

Per contro, l'articolo 63, comma 2, della legge 342/2000 che disciplina specificamente il regime dell'agevolazione fiscale dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, non esige tali adempimenti, subordinando l'esenzione esclusivamente alle determinazioni annuali dell'ASI e della FMI.

Ne consegue che le condizioni imposte dall'ASI, oltre a generare malintesi, impongono un aggravio al contribuente che qualora - come nel caso dello stesso interpellante - fosse proprietario di autoveicoli e motocicli ultraventennali compresi nelle tipologie di cui alle lettere a), b), c) del citato articolo 63, si troverebbe a porre in essere differenti comportamenti in adempimento a una stessa disposizione di legge.

Infatti, mentre per il motociclo sarà sufficiente verificare la sussistenza dei requisiti richiesti nella determinazione della FMI - che stila un elenco annuale dei veicoli esentabili - per l'autoveicolo egli sarà tenuto all'adempimento dell'iscrizione e al



ver
 ass
 Nor
 di s
 mer
 proj
 all'a
 La r
 disc
 da d
 tribu

 S

 Il cc
 autor
 cono
 quest
 compr
 articc

 L'arti
 paga
 ultrav
 a), b)
 921-75/2

versamento di una quota associativa che si traduce, in realtà, in una forzosa associazione all'ASI.

Non è infine trascurabile il fatto, prosegue l'interpellante, che l'attestato di datazione e di storicità rilasciato caso per caso e al quale la stessa ASI attribuisce un valore meramente probatorio, non sarebbe giuridicamente idoneo a costituire in capo ai proprietari degli autoveicoli compresi nell'articolo 63, comma 2, il diritto all'agevolazione fiscale.

La necessità di tenere separate le disposizioni sul regime agevolativo da quelle che disciplinano la circolazione stradale, precisa il sig. Onori, è pacificamente conclamata da disposizioni legislative, da documenti di prassi e da una consolidata giurisprudenza tributaria, costituzionale e di legittimità, richiamate nell'istanza in esame.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il contribuente ritiene di aver diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica senza necessità della preventiva iscrizione all'ASI. Chiede inoltre di conoscere se, in mancanza della specifica individuazione dei veicoli da parte di quest'ultima, possa valere, ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui all'articolo 63, comma 2, della legge 342/2000, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 resa dallo stesso interessato.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000 n. 342 prevede l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali di "particolare" interesse storico e collezionistico indicati nelle lettere a), b), c) in quanto costruiti specificamente per le competizioni, a scopo di ricerca



tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione a esposizioni o mostre, e i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico, o di costume.

Il successivo comma 3 dispone che tali veicoli sono individuati con proprie determinazioni dall'ASI e, per i motocicli, dalla FMI. Tali determinazioni, cui è subordinata l'applicazione della disposizione agevolativa, devono essere aggiornate annualmente.

Su un *distinto* versante, il D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) prevede nell'articolo 60, comma 4, che: "Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in un registro storico (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI)". L'iscrizione in tali registri è subordinata al rilascio dell'attestato di rilevanza storica e collezionistica previsto dall'articolo 4 del citato D.M. del 17.12.2009, che certifica l'idoneità del veicolo, sotto il profilo tecnico e della sicurezza, a circolare su strada.

Le diverse finalità perseguite dalle disposizioni soprarichiamate, ovvero l'introduzione del regime agevolativo fiscale per i veicoli ultraventennali di *particolare* interesse storico e collezionistico (Legge 342/2000) e la sicurezza della circolazione dei veicoli di *mero* interesse storico e collezionistico (D.Lgs. 285/1992), comportano che anche gli adempimenti previsti dalle stesse disposizioni rimangano circoscritti nei distinti e naturali ambiti applicativi, senza interferenze e contaminazioni fra l'uno e l'altro contesto.

Chiaro, sul punto, l'orientamento della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 455 del 14 dicembre 2005 ha rilevato che l'articolo 60, comma 4, del Codice della Strada "*individua i veicoli di interesse storico al solo fine di regolarne la circolazione stradale [...] e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell'esenzione della tassa automobilistica poiché tale esenzione trova compiuta e specifica disciplina nell'art. 63 della legge 342/2000*".

Analogamente si sono espressi lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota U.R. 26300 del 19 settembre 2011 e l'Agenzia delle Entrate la quale, con la risoluzione del 29 novembre 2011 n. 112 ha precisato che: "*I principi dettati dall'art. 60 non esplicano effetti sotto il profilo fiscale in ordine alla individuazione dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico*". Ancor più recentemente, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3837 del 15 febbraio 2013, ha concluso che: "*Appare pacifico che le previsioni dettate dal Codice della Strada non esplicano effetto alcuno in ordine al regime fiscale applicabile ai veicoli in argomento*".

Da quanto fin qui esposto discende il corollario della non obbligatorietà, ai fini dell'agevolazione fiscale, della preventiva iscrizione nei registri tenuti all'ASI da parte dei proprietari dei veicoli di *particolare* interesse storico e collezionistico.

In particolare la citata risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, n. 112/2011, ha fatto presente che: "*I commi 2 e 3 dell'art. 63 della legge 342/2000 non delineano alcuna procedura di tipo autorizzatorio, né viene prevista per il riconoscimento del regime di favore, l'iscrizione nei registri tenuti dall'ASI o dalla FMI o in altro registro storico*".

Rimarca, sempre allo stesso riguardo, la Suprema Corte, con la soprarichiamata sentenza n. 3837/2013 che: "*La disciplina di legge non impone certo ai cittadini l'iscrizione all'ASI come presupposto per beneficiare dell'esenzione sicché suonerebbe assolutamente estranea al precetto normativo la pretesa che esenzione e vincolo associativo costituiscano un binomio necessario*".

In definitiva, come ben chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 112/2011, il diritto all'esenzione trova applicazione qualora i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico di proprietà di soggetti "*associati o meno all'ASI e alla FMI*", siano compresi nelle determinazioni dei due enti che individuano in maniera definita le tipologie in possesso dei requisiti previsti dall'art. 63 della legge 342/2000.

In mancanza di specifica individuazione dei veicoli nelle suddette determinazioni - prosegue la risoluzione - il contribuente potrà documentare con un'attestazione

rilasciata dall'ASI o dalla FMI che il proprio veicolo è considerato di particolare interesse storico e collezionistico in quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma agevolativa (articolo 63, comma 2, lettere a),b),c).

Sul punto, però, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3837 del 2013, ha chiarito che: *"Della sussistenza dei presupposti legittimanti l'esenzione, il contribuente ha interesse a dare specifica prova, secondo le procedure che è onere dell'Amministrazione prevedere e predisporre "*.

Sempre la Suprema Corte con la più recente ordinanza n. 23624 del 17 ottobre 2013, ha escluso *"... la rilevanza, al fine di fruire dei benefici fiscali per i veicoli di interesse storico di immatricolazione ultraventennale, della certificazione ASI, ritenendo sufficiente, ai fini della prova del buono stato di conservazione, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà"*.

In considerazione dei principi sopraesposti, deve dunque ritenersi che ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali previsti dalla legge n. 342/2000, per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico indicati nelle lettere a), b), c) dell'art. 63, comma 2, l'iscrizione nei registri ASI o FMI non rappresenta un obbligo per i contribuenti e che la sussistenza dei requisiti legittimanti l'esenzione può essere documentata anche tramite una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000.

La normativa e la prassi citate nel presente documento sono consultabili al sito internet www.agenziaentrate.it e sono comunque disponibili presso questo Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

IL DIRETTORE REGIONALE

Leonardo Zammarchi

